

C. G. I. L.

C. C. d. L.

# **ACCORDO PROVINCIALE 16 MARZO 1957**

**Raggiunto tra le Organizzazioni Sindacali dei  
Mezzadri e l'Unione Provinciale degli Agricoltori**

A cura della Federmezzadri Provinciale di Ancona

C. G. I. L.

C. C. d. L.

# **ACCORDO PROVINCIALE 16 MARZO 1957**

**Raggiunto tra le Organizzazioni Sindacali dei  
Mezzadri e l'Unione Provinciale degli Agricoltori**

A cura della Federmezzadri Provinciale di Ancona

## A TUTTI I MEZZADRI della Provincia di Ancona

*Abbiamo ritenuto fare cosa utile e gradita, portando a conoscenza di tutti i mezzadri della nostra provincia, con il presente opuscolo, l'accordo provinciale firmato il 15 marzo 1957, tra la Federmezzadri, la CISL-terra, la UIL-terra, la Fed. Prov. Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale degli Agricoltori a conclusione delle trattative provinciali, e l'Accordo Nazionale (che integra quello Provinciale) sulla tenuta, chiusura e liquidazione delle contabilità coloniche, affinché tutti i mezzadri della nostra Provincia possano subito conoscere nei particolari detti accordi ed esigere la completa applicazione di essi.*

*L'accordo provinciale del 15 marzo u. s., rappresenta senza dubbio un primo grande successo dei mezzadri anconetani nella loro lotta per il rispetto delle leggi, degli accordi Sindacali e per il miglioramento delle loro condizioni di vita. E' il primo grande successo e frutto delle grandi lotte unitarie, portate avanti con slancio da tutti i mezzadri della nostra Provincia durante e dopo le lotte estive per le trattative provinciali e nazionali, per un più adeguato riparto dei prodotti, per la pensione, per la « giusta causa » permanente.*

*Il primo compito immediato, che sta davanti a tutti i mezzadri della nostra Provincia è quello di far rispettare a tutti gli agrari l'accordo raggiunto, incominciando subito con il richiedere (nelle attuali chiusure delle contabilità coloniche) i compensi attrezzi stabiliti, e con la sospensione immediata della corresponsione ai proprietari degli oneri colonici e delle regalie.*

*Mezzadri! Questo primo grande successo ottenuto, deve stare davanti a noi tutti, come una prima grande esperienza positiva dell'unità nella lotta di tutti i mezzadri della nostra Provincia. Perciò, altro compito immediato che sta davanti a tutti noi, a tutti i mezzadri, è quello di rafforzare ancora e ovunque, in sede provinciale, nelle leghe, nelle frazioni, nelle aziende, l'unità di azione sindacale, l'unità nella lotta, perchè soltanto attraverso l'unità e la lotta di tutti i mezzadri sarà possibile far rispettare subito a tutti gli agrari l'accordo provinciale. Perchè soltanto con la lotta unitaria di tutti i mezzadri e dei lavoratori, sarà possibile ottenere una equa ed immediata pensione di inva-*

lità e vecchiaia, sarà possibile far fallire tutti i tentativi per ridare agli agrari la libertà nelle disdette sarà possibile ottenere una vera riforma di patti agrari che sancisca la possibilità, da parte del proprietario, di disdettare il mezzadro solo per giusto motivo (« giusta causa » permanente); la ripartizione dei prodotti in base agli apporti e come minimo il 60% a favore del mezzadro; il diritto del mezzadro alla condirezione dell'Azienda; l'obbligo del proprietario alle migliori fondiarie, ecc. Solo con il rafforzamento dell'unità e della lotta di tutti i contadini e dei lavoratori, sarà possibile arrivare al più presto alla riforma agraria generale, che fissi il limite alla proprietà terriera e sancisca il diritto del contadino a divenire proprietario della terra che lavora.

Mezzadri! Le lotte che ci attendono, per il soddisfacimento delle vostre giuste rivendicazioni e per un nuovo indirizzo della politica italiana, che tenga più conto delle gravi condizioni di vita e di lavoro dei contadini, (anche se alla fine saranno senz'altro vittoriose), saranno tuttavia dure ed impegnative, perchè i nemici dei contadini (come a dimostrato il recente dibattito alla Camera sulla riforma dei Patti Agrari), vogliono difendere e aumentare a tutti i costi i loro privilegi e perciò si opporranno con tutte le loro forze al soddisfacimento delle vostre rivendicazioni. Pertanto occorrerà essere sempre più forti ed uniti. La prima condizione del successo sta nel rafforzamento del nostro Sindacato, della Federmezzadri, che si è sempre battuta alla testa delle vostre lotte e continuerà a battersi per l'unità, per un unico Sindacato dei Mezzadri e di tutti i lavoratori, indipendente dai partiti e dal governo, per il totale accoglimento delle vostre rivendicazioni.

Date perciò alla Federmezzadri la vostra adesione, il vostro contributo, rafforzatela!

LA SEGRETERIA

(Zamporlini - Levantesi - Giannini)

Ancona, li 2 aprile 1957.

*(Segue il testo dell'accordo Provinciale, di quello Nazionale sulle contabilità coloniche e la tabella degli animali di bassa corte da poter tenere senza corrispondere al proprietario ne oneri e ne regalie, con alcune considerazioni e avvertimenti).*

## ACCORDO PROVINCIALE in applicazione dell'accordo Nazionale 20-7-1956, punto 5°

Il giorno 15 marzo 1957 in Ancona, e nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori tra l'Unione Agricoltori della Provincia di Ancona, rappresentata dal Suo Presidente Avv. Gennaro Carbone; e la Fed. Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente Dr. Albertino Castellucci; la Federmezzadri Provinciale, rappresentata dal Sig. Giannini Ezio, assistito dal Sig. Massi Emidio, segretario provinciale della C.G.I.L.; la U.I.L.-Terra, rappresentata dal Sig. Vittorio Serrani assistito dal Sig. Vittorio Gentili segretario Provinciale della U.I.L.; la Libერთerra, rappresentata dal Sig. Carducci Elio assistito dal Sig. Marini Oscar Diomede, segretario Provinciale della C.I.S.L., si è stipulato il seguente Accordo da valore nella provincia di Ancona, in applicazione dell'Accordo Nazionale 20-7-1956, punto 5°.

### 1) CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DELLE CONTABILITÀ COLONICHE ENTRO I TERMINI STABILITI DAL VIGENTE PATTO PROVINCIALE DI MEZZADRIA.

Le rappresentanze sindacali dei concedenti a mezzadria e dei mezzadri riconoscono la necessità di un vigoroso richiamo alla più esatta osservanza da parte dei rispettivi rappresentanti delle norme di cui agli articoli 66, 67 e 68 del vigente Patto di Mezzadria.

a) *Conti Coloniali (art. 66)* - In particolare ribadiscono l'obbligo dell'esatta e scrupolosa tenuta dei conti e della loro relativa registrazione, con la conseguente consegna da parte dei concedenti ai rispettivi mezzadri del libretto colonico entro il 31 marzo di ogni anno, regolarmente firmato. Il mezzadro, controllata l'esattezza delle registrazioni, sarà tenuto a restituire il libretto, debitamente firmato, entro il più breve tempo possibile.

In conformità all'Accordo Nazionale 26 gennaio 1957 sulla « chiusura delle contabilità coloniche », si prescrive che le annotazioni contabili siano eseguite dal concedente durante l'anno, in ordine cronologico in relazione alla successione dei vari fatti che le hanno deter-

minate. Le annotazioni devono essere eseguite sui due esemplari del libretto colonico che, in base all'art. 2161 C. C. il concedente è tenuto a istituire, uno per ciascuna delle parti. Quando il concedente abbia regolari libri contabili di azienda può avvalersi di questi in sostituzione dell'esemplare del libretto colonico destinato al concedente. L'esemplare destinato al mezzadro deve rimanere di regola in possesso del mezzadro stesso, il quale è tenuto a presentarlo al concedente per le annotazioni contabili ogni qualvolta ne venga richiesto. E' buona norma che il libretto sia consegnato dal mezzadro al concedente, per le annotazioni, almeno ogni mese.

Le Organizzazioni si impegnano di svolgere, per proprio conto e nei confronti dei rispettivi rappresentanti, opportuna, opera per l'osservanza di quanto sopra.

In caso di controversia in sede di chiusura dei conti coloniali, le parti prima di adire il Magistrato potranno deferire la controversia stessa alla Commissione Paritetica di cui al N. 13 del presente Accordo.

Nel caso che dalla chiusura annuale dei conti coloniali risulti un saldo attivo a favore del mezzadro, questi avrà facoltà di richiedere in tutto o in parte la somma risultante a suo credito nel conto colonico e riportata a nuovo, salva la parte del credito eventualmente assorbita per casi straordinari imprevisi sopravvenuti nel periodo tra il termine dell'annata agraria e la data della liquidazione dei conti con il mezzadro.

b) *Cambio di colonia (art. 67 e 68)* - Al mezzadro uscente i conti devono essere liquidati dal concedente possibilmente il giorno della sua uscita dal terreno, e comunque entro il 30 novembre. Tale chiusura provvisoria dovrà essere seguita dal pagamento del saldo che risulterà nella contabilità. La chiusura definitiva dei conti dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con trattenuta fino a tale data di L. 7.00. (settemila) per ettaro a garanzia di eventuali partite sospese e non accertate.

All'art. 68 la cifra di L. 200 viene sostituita dalla cifra di L. 14.000 (quattordicimila). Anche questa trattenuta, a garanzia di eventuali danni, avrà termine il 31 gennaio dell'anno successivo. La contestazione dei danni dev'essere comunque fatta al mezzadro prima della sua uscita dal fondo.

## 2) MIGLIORIE 4%

Le parti riconoscono l'opportunità di compiere un passo comune presso le competenti Autorità per un più efficiente funzionamento dei Comitati Comunali di Agricoltura. Le comunicazioni dei lavori e dei relativi importi dovranno essere fatte dal concedente al Comitato Comunale di Agricoltura del Comune ove è situato il podere sul quale è stata effettuata la miglioria e, per conoscenza, a tutti i Comitati Co-

munali di Agricoltura ove esistono poderi dell'Azienda, e alla Commissione Provinciale di cui al punto n. 13 del presente Accordo.

## 3) COMPENSO PER CARRO AGRICOLO E FALCIATRICE (art. 61)

I compensi stabiliti dall'art. 61 del Patto Provinciale di Mezzadria in L. 50 per la falciatrice e L. 25 per ogni barroccio o carro agricolo, vengono portati, a titolo di aggiornamento, a L. 3.500 per la falciatrice e a L. 1.750 per ogni barroccio o carro agricolo.

## 4) SEMINATRICE (art. 26)

Considerato che per l'affitto di tale attrezzo il prezzo corrente oscilla tra L. 1.000 e L. 1.400, il compenso dovuto all'una o all'altra parte proprietaria dell'attrezzo andrà da L. 500 a L. 700 ad ettaro. La ripartizione a metà tra le parti della spesa rimarrà ferma anche quando il prezzo di affitto dovesse eventualmente aumentare.

## 5) MIETILEGATRICE

Tra le macchine e gli attrezzi, previsti dal penultimo capoverso dell'art. 26, deve intendersi compresa anche la mietilegatrice, con la conseguenza che dovranno essere sostenute a metà tra le parti le spese di esercizio di detta macchina impiegata nell'azienda. L'impiego della mietilegatrice deve essere preventivamente concordato tra le parti.

## 6) ENERGIA ELETTRICA

Affermato il principio che le Organizzazioni Sindacali debbono in ogni modo cercare che ogni casa colonica sia fornita di energia elettrica per la illuminazione, si stabilisce che la spesa per gli impianti elettrici esterni sia a carico del concedente, mentre quella per gli impianti interni sarà a carico del mezzadro. Il consumo dell'energia elettrica per la illuminazione della casa colonica sarà a carico del mezzadro, mentre quello per i bisogni e i lavori della colonia sarà sostenuta a metà tra le parti. Ove non vi sia la possibilità di distinguere il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione della casa colonica da quello per l'illuminazione delle dipendenze, (stalla od altro), la ripartizione della relativa spesa sarà effettuata nella misura di un quarto del consumo minimo fissato dalla società esercizi elettrici a carico del concedente, mentre il rimanente importo sarà a carico del mezzadro.

## 7) TRASPORTO PRODOTTI AZIENDALI

Per il trasporto dei prodotti dell'azienda (ortofrutticoli e latte), ove le parti convengono l'uso di un automezzo, la spesa di esercizio del-

L'automezzo stesso sarà sostenuta a metà tra il concedente e il mezzadro.

#### 8) CASE COLONICHE (art. 23)

Su segnalazione dei singoli casi di particolare rilievo, l'Unione Agricoltori interesserà i propri associati concedenti a mezzadria per l'esecuzione dei lavori indilazionabili, convocando, se del caso, la Commissione Paritetica.

#### 9) CRUSCA

Previa autorizzazione del concedente sull'impiego della crusca per l'alimentazione del bestiame comune, la relativa spesa sarà sostenuta a metà tra le parti.

#### 10) MANGIMI (art. 52 patto provinciale di mezzadria)

Tenuto conto della diversità dei fondi e delle colture, le parti hanno concordato la seguente tabella indicativa per una colonia di media ampiezza e con produzione media di sottoprodotti:

a) Per portare un maialetto a Kg. 20 di peso occorrono circa 25 Kg. di buon mangime;

b) per la scrofa che abbia un allevamento medio (7-8 maialetti) occorrono Q.li 2 di buon mangime, mentre per il periodo di non allattamento sarà sufficiente 1 Q.le di buon mangime;

c) per portare un maiale all'ingrasso da Kg. 20 ad oltre Kg. 150, saranno necessari Q.li 4 di buon mangime, Q.li 1 di mangime comune, oltre ai sottoprodotti esclusa la ghianda.

L'espressione « buon mangime » sta a significare quel mangime che abbia un valore nutritivo pari al mais; l'espressione « mangime comune » deve intendersi quello con valore nutritivo pari alla crusca ed al tritello.

#### 11) ALLEVAMENTO POLLAME (art. 53)

Per disciplinare l'allevamento del pollame e degli altri animali di bassa corte (art. 55), le parti hanno tenuto presenti le norme del vigente Patto Prov.le di mezzadria, della legge 4 Agosto 1948, n. 1094 e la decisione 14 Luglio 1951 della Sez. Spec. della Corte di Appello di Ancona (causa Giampieri - Pierantoni).

Sulla base dei principi affermati in questa sentenza, le parti hanno riconosciuto che qualora l'allevamento del pollame eccede il fabbisogno della famiglia colonica, detto allevamento viene ad assumere carattere speculativo con il conseguente obbligo del mezzadro di corrispondere una parte al concedente, a titolo di quota sociale.

Occorre pertanto determinare anzitutto, con riferimento alla estensione del fondo, il numero dei polli che al mezzadro sarà consentito di allevare per fabbisogno familiare senza che ne sia tenuto a corrispondere compensi di sorta al concedente. Detto fabbisogno viene così determinato:

fino a 4 ettari	n. 16 polli
da oltre 4 a 10 ettari	» 4 polli all'ettaro
oltre i 10 ettari	» 2 polli per ogni ettaro in più, oltre i 35 di cui sopra;

Ad evitare, per quanto possibile, controversie sull'esatto numero dei capi facenti parte dell'allevamento, le parti hanno ritenuto opportuno fissare un limite di tolleranza pari al 25% del numero dei capi stabiliti per fabbisogno familiare, come alla surriportata tabella.

Hanno però convenuto che debba procedersi alla ripartizione a metà tra concedente e mezzadro dei capi compresi tra il limite della tabella ed il limite di tolleranza. Superato anche il limite di tolleranza, l'allevamento sarà considerato a carattere speculativo con la conseguente ripartizione dell'intero allevamento nella misura di un terzo per il concedente e due terzi per il mezzadro.

Il rinnovo del pollame, che costituisce il fabbisogno familiare, sarà consentito, a titolo di rimonta, una sola volta nell'annata agraria nella misura massima del 100% dell'allevamento stesso.

Sarà altresì consentito al mezzadro di effettuare più rinnovi parziali, sempre nella stessa annata agraria, purchè questi nel loro insieme non superino il limite massimo consentito del 100% dell'allevamento stesso.

In considerazione dei casi di moria dei pulcini, saranno conteggiati come animali destinati al suddetto rinnovo quelli che hanno superato il peso di gr. 250, e saranno conteggiati come facenti parte del numero dei capi fissati per fabbisogno familiare (vedi tabella) quando raggiungeranno il peso di gr. 800, se pollastri, ed il peso di Kg. 1, se pollastre.

#### 12) ALLEVAMENTO ANIMALI DI BASSA CORTE (art. 55).

Le parti hanno convenuto di riconoscere il fabbisogno familiare anche nei confronti degli animali indicati nell'art. 55 del Patto Provinciale di Mezzadria, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per l'allevamento del pollame, precisando che la tabella del fabbisogno familiare comprenderà tutte le spese di animali di bassa corte (conigli, oche, anitre, ecc.) con facoltà del mezzadro di allevare le singole specie in proporzioni diverse purchè il numero complessivo dei capi non superi i limiti della suddetta tabella.

Il rinnovo degli animali di bassa corte, che costituiscono il fabbisogno familiare, sarà consentito entro l'annata agraria nella misura

massima del 200% dell'allevamento stesso, con le stesse norme sopra indicate per il pollame.

In considerazione di casi di moria, saranno conteggiati come animali destinati al rinnovo quelli che hanno superato il peso di gr. 250, e saranno conteggiati come facenti parte dell'allevamento quando raggiungeranno, rispettivamente i seguenti pesi:

Anitre Kg. 1,500 - Conigli Kg. 1,750 - Tacchini Kg. 2 - Oche Kg. 2,500.

Le parti riconoscono infine che tutte le altre norme di cui agli artt. 53, 54 e 55 del Patto provinciale di mezzadria debbono rimanere ferme quando non siano in contrasto con quanto stabilito nel presente Accordo.

### 13) COMMISSIONE PARITETICA

Le parti decidono di costituire una Commissione Paritetica che, in conformità dell'Accordo Nazionale 24 novembre 1954, avrà il compito di esperire un tentativo di conciliazione e di definire le controversie, di carattere individuale, che insorgessero tra concedenti e mezzadri, prima che le parti adiscano il Magistrato.

Tale Commissione Sarà composta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali alle quali appartengono le parti in contrasto.

### 14) CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI AL MEZZADRO

Rimangono fermi i singoli contratti individuali che stabiliscono per il mezzadro norme più favorevoli di quelle contenute nel presente accordo.

### 15) DURATA DELL'ACCORDO

Le parti stabiliscono che il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua stipulazione ed andrà a scadere il 10 novembre 1958. Il presente accordo si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della scadenza.

Le parti convengono, infine, di riesaminare le norme contenute nel presente Accordo entro tre mesi dall'entrata in vigore di un'eventuale legge di riforma dei contratti agrari per il necessario coordinamento tra le norme di legge e quelle del presente accordo.

### 16) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

La rivalutazione dei compensi annuali di cui al punto 3°, sarà effettuata anche per l'annata agraria 1955-1956.

Ancona, li 15 marzo 1957.

p. LA FED. PROV. COLT. DIRETTI  
(Dott. Albertino Castellucci)

U. I. L. TERRA  
(Serrani Vittorio - Gentili Vittorio)

LIBERTERRA PROV. C.I.S.L.  
(Caducci Elio - Marini Oscar)

p. L'UNIONE PROV. AGRICOLTORI  
(Avv. Gennaro Carbone)

p. LA FEDERMEZZ. PROV. C.G.I.L.  
(Giannini Ezio - Massi Emidio)

**Tabella del pollame e degli animali di bassa corte da poter tenere nei singoli fondi (ira adulti e da rinnovo) senza dover corrispondere al proprietario nè oneri colonici nè regalie.**

Ettari del terreno	Polli adulti	Polli da rinnovo	Conigli, oche, anitre e tacchini adulti	Conigli, oche, anitre e tacchini da rinnovo	TOTALE
Fino a 4 ettari	n. 16	n. 16	n. 16	n. 32	n. 80
» 5	» 20	» 20	» 20	» 40	» 100
» 6	» 24	» 24	» 24	» 48	» 120
» 7	» 28	» 28	» 28	» 56	» 140
» 8	» 32	» 32	» 32	» 64	» 160
» 9	» 35	» 35	» 35	» 70	» 175
» 10	» 35	» 35	» 35	» 70	» 175
» 11	» 37	» 37	» 37	» 74	» 185
» 12	» 39	» 39	» 39	» 78	» 195
» 13	» 41	» 41	» 41	» 82	» 205
» 14	» 43	» 43	» 43	» 86	» 215
» 15	» 45	» 45	» 45	» 90	» 225
» 16	» 47	» 47	» 47	» 94	» 235
» 17	» 49	» 49	» 49	» 98	» 245
» 18	» 51	» 51	» 51	» 102	» 255
» 19	» 53	» 53	» 53	» 106	» 265
» 20	» 55	» 55	» 55	» 110	» 275
» 21	» 57	» 57	» 57	» 114	» 285
» 22	» 59	» 59	» 59	» 118	» 295
» 23	» 61	» 61	» 61	» 122	» 305
» 24	» 63	» 63	» 63	» 126	» 315
» 25	» 65	» 65	» 65	» 130	» 325

Oltre i 25 ettari 2 capi in più per ogni ettaro come dai 10 in giù.

## Precisazioni e considerazioni sui vari allevamenti

### POLLI ADULTI

— i polli vanno considerati adulti quando superano 800 grammi se galletti e Kg. 1 se pollastre.

### POLLI DA RINNOVO

— il rinnovo dei polli, come avete visto nella suddetta tabella, è acconsentito nella misura del 100% durante l'annata agraria. Fino a 250 grammi i polli non vengono considerati e quindi gli animali da rinnovo sono quelli che vanno da 250 grammi a 800 grammi se galletti, e da 250 grammi a Kg. 1 se pollastre.

In sostanza, il mezzadro durante una annata agraria può far divenire adulti, può riallevare lo stesso numero dei polli adulti previsto dalla tabella senza dover dar niente al proprietario.

### CONIGLI - OCHE - ANITRE E TACCHINI ADULTI

— Come avrete visto dalla tabella, il numero complessivo dei conigli, oche, anitre e tacchini adulti da poter tenere, è uguale a quello dei polli adulti. Ogni mezzadro è libero di scegliere se tenere più conigli o più oche ecc.

— Tali animali sono da considerarsi adulti quando superano i rispettivi pesi: conigli Kg. 1,750; anitre Kg. 1,500; oche Kg. 2,500; tacchini Kg. 2.

### CONIGLI - OCHE - ANITRE E TACCHINI DA RINNOVO

— Anche questi animali fino a 250 grammi non vengono considerati, e sono quindi considerati da rinnovo tutti quegli animali che abbiano superato i 250 grammi e non abbiano raggiunto i rispettivi pesi di animale adulto.

— Il rinnovo di questi animali è consentito nella misura del 200% durante l'annata agraria. *Esempio:* se su 8 ettari, tra conigli, oche, anitre e tacchini il mezzadro può tenere 32 capi adulti, durante l'annata agraria può riallevare, far divenire adulti altri 64 di questi animali, che raggiunto il peso di adulti, dovranno essere venduti, mangiati o serviti per sostituire una parte di quelli adulti, affinché il numero degli adulti non superi quello previsto dalla tabella.

### FASCIA DI SICUREZZA

— Tenendo conto di un grave principio stabilito dalla Corte di Appello di Ancona (principio su cui gli Agrari non hanno voluto ri-

nunciare) cioè del fatto, che qualora il mezzadro superasse gli allevamenti previsti dalla tabella anche di un solo capo tale allevamento non può essere più considerato per il fabbisogno familiare ma speculativo e dovrebbe perciò corrispondere al proprietario un terzo su tutto l'allevamento. Per evitare che molti mezzadri cadano in questo tipo di allevamento si è pensato di stabilire una fascia di sicurezza del 25% sul limite della tabella per tutti i terreni e tipi di allevamento. E cioè: tutti i mezzadri che superassero la tabella suindicata del solo 25% non rientreranno nell'allevamento speculativo e perciò non dovranno corrispondere al proprietario un terzo su tutto, ma la metà dei capi adulti da poter tenere con la fascia di sicurezza e cioè del 25% in più.

*Esempio:* su un terreno di 8 ettari il mezzadro può tenere 32 polli adulti e altri 32 animali adulti, tra conigli - oche - anitre - e tacchini, e se volesse utilizzare la fascia di sicurezza può arrivare a tenere 40 polli adulti e altri 40 animali adulti tra conigli, oche, anitre e tacchini e dovrebbe corrispondere al proprietario 4 degli 8 polli in più previsti dalla tabella e 4 degli altri 8 animali (conigli, oche, anitre e tacchini) in più previsti dalla tabella, cioè 8 capi.

Se gli allevamenti dovessero superare anche il 25% in più previsto dalla fascia di sicurezza gli oneri da corrispondere al proprietario sarebbero di un terzo su tutti gli animali adulti esistenti sul fondo.

Abbiamo detto tutto ciò, per rendere a tutti più chiaro possibile l'accordo sugli allevamenti degli animali di bassa corte, ma è evidente che è interesse del mezzadro attenersi nel limite stabilito nella suddetta tabella, perchè attenendosi a quel limite, non è tenuto a portare al proprietario nè oneri colonici nè regalie.

**Confagricoltura - Federazione Nazionale Mezzadria - Sindacato Nazionale Mezzadri (U. I. L. Terra) - Federazione Naz. Coloni e Mezzadri (C. G. I. L.)  
C. I. S. L. Libermazzadri - Confederazione Coltivatori Diretti**

Roma, 26 gennaio 1957

**OGGETTO: CHIUSURA CONTABILITA' COLONICHE.**

**ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI  
LORO SEDI**

Come è noto tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e la Federazione Nazionale della Mezzadria da una parte, le Organizzazioni Nazionali dei Mezzadri dall'altra, sono in corso trattative in applicazione del noto Accordo del 20 luglio 1956.

L'argomento trattato in questo ultimo turno di tempo è stato quello relativo alla « chiusura delle contabilità coloniche ».

Nel corso della discussione è emersa la opportunità, di utilità reciproca, di ricordare alle Organizzazioni periferiche, ed in particolare ai singoli interessati — concedenti e mezzadri — alcune norme vigenti in merito alla tenuta ed alla chiusura dei conti colonici e di fornire qualche suggerimento in materia.

Si richiama innanzi tutto l'attenzione sulla necessità che le annotazioni contabili siano eseguite, dal concedente, durante l'anno, con la massima sollecitudine ed in ordine cronologico, in relazione alla successione dei vari fatti che le hanno determinate.

Le annotazioni debbono essere eseguite sui due esemplari del libretto colonico che, in base all'art. 2161 del Codice Civile, il concedente è tenuto ad istituire, uno per ciascuna delle parti.

Quando il concedente abbia regolari libri contabili di azienda può valersi di questi in sostituzione dell'esemplare del libretto colonico destinato al concedente.

L'esemplare destinato al mezzadro deve rimanere di regola in possesso del mezzadro stesso, il quale è tenuto a presentarlo al concedente per le annotazioni contabili ogni qualvolta ne venga richiesto. E' evidente che egli può presentare l'esemplare in suo possesso al concedente anche di sua iniziativa, quando sono avvenuti fatti amministrativi da

annotare. E' buona norma che comunque il libretto sia consegnato dal mezzadro al concedente, per le annotazioni, almeno ogni mese.

Eseguite le annotazioni con la massima possibile sollecitudine, il concedente deve restituire al mezzadro l'esemplare del libretto di sua spettanza. Le annotazioni contabili debbono chiaramente indicare il titolo delle operazioni (a debito o a credito) nonché la data in cui è avvenuto il fatto che le ha determinate; ciò al duplice fine di rendere più facile al mezzadro il controllo sulle operazioni eseguite dal concedente e di rendere più agevole ad entrambe le parti la ricostruzione dei vari fatti amministrativi, dai quali le annotazioni hanno tratto origine. I fatti amministrativi, è ovvio, debbono essere inerenti il rapporto mezzadrile e comunque giustificati dai capitoli vigenti e dalle disposizioni di legge.

A richiesta del mezzadro, il concedente deve fornire le notizie e le delucidazioni relative alle annotazioni eseguite confortandole con i documenti che le giustificano. Parimenti, nel caso di annotazioni riguardanti spese che debbono essere ripartite tra vari mezzadri, il concedente è tenuto a fornire al mezzadro che li richiede gli elementi contabili in base ai quali è stato effettuato il riparto.

Particolari raccomandazioni debbono essere rivolte ai mezzadri per la tempestiva presentazione del libretto ed ai concedenti per i solleciti adempimenti di loro competenza, onde la chiusura dei conti colonici avvenga al più presto possibile e comunque con il rispetto dei termini previsti dai capitoli, o, all'occorrenza, dalla consuetudine.

Si riconferma alle Organizzazioni periferiche la più viva raccomandazione perchè i singoli concedenti e mezzadri, in caso di controversie in sede di chiusura dei conti colonici prima di adire il Magistrato, deferiscano le controversie stesse alle rispettive Organizzazioni Sindacali onde queste possano esperire il tentativo di conciliazione (vedasi punto 1 lettera b), dell'Accordo 24 novembre 1954).

E' altresì opportuno ricordare che nei casi nei quali, dalla chiusura annuale dei conti colonici, risulti un saldo attivo a favore del mezzadro, questi, anche in pendenza di eventuale controversia sorta per contestazioni sollevate su una o più partite e senza pregiudizio per essa ha facoltà:

1) prelevare in tutto o in parte — nel caso che il rapporto prosegue — la somma risultante a suo credito nel conto colonico e riportata a nuovo conto, salva la parte del credito eventualmente assorbita per casi straordinari imprevisi sopravvenuti nel periodo tra il termine dell'annata agraria e la data della liquidazione dei conti con il mezzadro;

2) richiedere il pagamento dell'intero importo del suo credito risultante a saldo del conto chiuso dal concedente in caso di cessazione del rapporto.

La semplice ricevuta che in caso di risoluzione del rapporto deve

essere rilasciata dal mezzadro al concedente come attestazione dell'avvenuto pagamento non porta pregiudizio alle riserve eventualmente sollevate dal mezzadro in relazione alla controversia di cui si è fatta parola.

La ricevuta può essere formulata come segue:

« Ricevo dal Signor. . . . . concedente a mezzadria del podere . . . . . da me coltivato, la somma di lire . . . . . risultante a mio credito dalla chiusura del conto colonico da lui effettuata per l'annata agraria 19. . . /19. . . . (ultima del rapporto).

. . . . . addì . . . . .

IL MEZZADRO

. . . . . »

Il mezzadro può anche aggiungere, *di suo pugno*, al testo della ricevuta, una postilla con la quale egli dichiara di mantenere le sue riserve. Se il mezzadro non è in grado di scrivere, può all'uopo servirsi di una persona di sua fiducia; la postilla deve essere in questo caso crocegnata dal mezzadro e controfirmata da due testimoni.

Si invitano le Organizzazioni periferiche a svolgere adeguata opera affinché le parti interessate si attengano alle direttive suesposte.

p. LA CONFAGRICOLTURA  
(Dr. A. Zappi Recordati)

p. LA FEDERAZIONE MEZZADRIA  
(Avv. Alberto Violati)

p. LA C.I.S.L. MEZZADRI  
(Dr. Carlo Ceruti)

p. LA CONFED. COLT. DIRETTI  
(Dr. Luigi Anchisi)

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE  
COLONI E MEZZADRI (C.G.I.L.)  
(Sig. Fernando Montagnani)

p. IL SINDACATO NAZIONALE  
MEZZADRI U.I.L.-TERRA  
(Sig. Ugo Luciani)

## Alcune importanti considerazioni sulla tenuta, chiusura e liquidazione delle contabilità coloniche

(Sull'accordo Provinciale e Nazionale)

Su tutte le questioni ribadite e concordate con l'accordo Provinciale e Nazionale sulla tenuta, chiusura e liquidazione delle contabilità coloniche, crediamo che le cose di maggiore importanza che debbono essere sottolineate e fatte rispettare a tutti i proprietari, sono le seguenti:

- a) Obbligo del concedente alla tenuta e registrazione dei conti colonici su 2 libretti. (uno deve rimanere in possesso del proprietario e l'altro del mezzadro).
- b) Obbligo del concedente alla regolare registrazione di tutte le partite di entrata e di uscita (con pezze di appoggio) almeno una volta al mese, e a registrazione avvenuta, riconsegna immediata al mezzadro del suo libretto colonico.
- c) *Obbligo del concedente* a chiudere la contabilità colonica annuale e a consegnare al mezzadro il libretto colonico firmato entro il 31 Marzo di ogni anno, sul quale deve essere riportata la contabilità analitica fino al 31 dicembre dell'anno precedente. (Come previsto dal capitolato colonico Provinciale).  
E' inoltre importante sottolineare che al 31 Marzo (e cioè quando il proprietario consegna al mezzadro la chiusura annuale della contabilità) il mezzadro deve esigere la firma del libretto da parte del proprietario e non deve firmare nè il libretto del proprietario nè il suo, in quanto ha 90 giorni di tempo per firmare i conti presentati dal proprietario o per contestarli. E' da tenere inoltre presente che se i conti non vengono contestati entro 90 giorni il mezzadro perde i suoi diritti.
- d) Diritto del mezzadro, di ritirare subito (alla chiusura dei conti colonici, cioè al 31 Marzo di ogni anno) tutto o in parte il suo avere risultante alla chiusura della contabilità annuale, cioè al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il mezzadro ha tale diritto anche in presenza di eventuale controversia sorta per contestazione sollevata

su una o più partite, e senza che con ciò queste vengano pregiudicate. La ricevuta può essere rilasciata al proprietario per la somma avuta senza che ciò significhi saldo, è la seguente:

« Ricevo dal Sig. . . . . concedente a mezzadria del podere . . . . . da me coltivato, la somma di L. . . . . risultante a mio credito dalla chiusura del conto colonico da lui effettuata per l'annata agraria 19....-19....

Addì . . . . . IL MEZZADRO  
. . . . . »

Tale ricevuta deve permettere al mezzadro di ricevere subito il suo credito senza firmare il libretto colonico. Nel caso si tratta di un mezzadro uscente dal fondo, oltre alla suddetta ricevuta, sarà bene che aggiunga una postilla con la quale dichiara di mantenere le sue riserve.

#### CONTEGGIO - TREGUA MEZZADRILE SULL'UTILE STALLA

Nel conteggiare la tregua mezzadrile sull'utile stalla (sempre che questa non venga conteggiata sull'incremento), si deve tenere presente che le spese per i mangimi non devono essere detratte dall'utile stesso. E cioè il 3% deve essere conteggiato su tutta la somma ricavata, salvo la rimonta prevista e le spese per gli acquisti dello stesso bestiame venduto.

## Notizie riguardanti l'Assistenza e la Previdenza in Agricoltura

Per venire sempre meglio incontro ai desideri e ai diritti dei lavoratori agricoli, la Federmezzadri invita i mezzadri, i braccianti agricoli e coltivatori diretti, a consigliarsi e farsi assistere dall'Ufficio I.N.C.A. (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) in caso di:

- PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA.
- INFORTUNIO SUL LAVORO E INCIDENTI STRADALI.
- MALATTIA - RICOVERO IN OSPEDALE - MATERNITA' ECC.
- TUBERCOLOSI.
- DISOCCUPAZIONE.
- ASSEGNI FAMILIARI.
- PASSAPORTI.
- ASSICURAZIONI FACOLTATIVE.
- PENSIONI DI GUERRA.
- RICHIESTE DOCUMENTI VARI ECC.

L'I.N.C.A. è il Patronato di Assistenza della C.G.I.L., il quale vi assiste GRATUITAMENTE, con Medici, Avvocati, Tecnici, ecc. nel disbrigo delle pratiche e delle controversie verso i vari Istituti Previdenziali.

Esso ha i propri Uffici presso la Camera Conf. del Lavoro.

Inoltre, esso effettua delle permanenze, tramite i suoi funzionari Provinciali, nelle seguenti località, nelle ore e giorni indicati a fianco:

- CUPRAMONTANA il lunedì dalle ore 8,30 alle 13;
- JESI - il mercoledì dalle ore 8 alle ore 13;
- CORINALDO - il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,30;
- SENIGALLIA - il giovedì dalle ore 9 alle ore 12;
- FILOTTRANO - il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;
- CASTELFIDARDO - il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 9 alle ore 12;
- FABRIANO - il sabato dalle ore 9 alle ore 12.

In ogni comune esso ha i propri rappresentanti.

E' inutile ricordare che:

« Il mezzadro ha diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 60 anni se uomo e di 55 se donna ».

« Ha diritto alla pensione di Invalidità con età inferiore, purchè siano stati pagati in suo favore contributi negli anni 1920-24 ».

In caso di ricovero in Ospedale o all'Ospedale Psichiatrico, scaricare entro 5 giorni tale ricovero all'I.N.A.M. - Sezione Territoriale più vicina.

Se l'I.N.A.M. si rifiuta di riconoscere tale ricovero fatevi dare una risposta scritta. In ambedue i casi segnalate il fatto all'I.N.C.A.

Non dovete pagare alcuna somma per il mezzo (cavalcatura) del Medico convenzionato con l'I.N.A.M., nè per la levatrice che dovesse assistere una vostra familiare.

In caso di malattia infettiva, non riconosciuta da altri Enti, è l'I.N.A.M. che deve pagare il ricovero in Ospedale.

In caso di infortuni sul lavoro per coloro che hanno superato i 65 anni occorre rivolgersi per l'assistenza all'INAM anzichè all'INAIL.

Anche per il più lieve infortunio sul lavoro, segnalare il caso all'I.N.C.A.

PER QUESTE E PER ALTRE NOTIZIE CHE VI POSSONO INTERESSARE, RIVOLGETEVI PRESSO GLI UFFICI I.N.C.A. O PRESSO LE CAMERE DEL LAVORO OVE FUNZIONANO I CORRISPONDENTI I.N.C.A.

#### **IMPORTANTE:**

*A tutt'oggi la Commissione Parlamentare non ha ancora varato la Legge che garantisce la pensione a tutti i mezzadri.*

#### **Mezzadri!**

- *Nel vostro interesse*
- *Per l'accoglimento delle vostre giuste rivendicazioni*
- *Per un maggiore benessere e civiltà nelle campagne*

ISCRIVETEVI, RAFFORZATE, DATE IL VOSTRO CONTRIBUTO  
ALLA FEDERMEZZADRI.

